



5/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott. Sergio Antonio Prestianni Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 14694 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- EMMEGI s.a.s. di Sabino Mario, con sede legale in Gonars (prov. Udine), via Roma, n. 11, c.f. e partita IVA 022451100306, in persona del legale rappresentante Mario Sabino, nato a Napoli il 1° settembre 1966, elettivamente domiciliata presso l'avv. Massimo Macor (p.e.c. massimo.macor@pecavvocatigorizia.eu) con Studio in Udine, via Poscolle, n. 59/A, contumace;
- Mario SABINO, nato a Napoli il 1° settembre 1966, domiciliato in Udine, viale Giacomo Leopardi, n. 76, c.f. SBNMRA66P01F839V, contumace.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 settembre 2023, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Marta Mariani, il giudice relatore,

consigliere Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero nella persona del
viceprocuratore generale Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato il 29 dicembre 2022 e notificato il 30 gennaio 2023 a entrambi i convenuti (tramite consegna - a cura di militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine della Guardia di Finanza, delegata dal Pubblico Ministero con atto del 19 gennaio 2023, previa autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 42 c.g.c., dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale con decreto n. 1/2023 del 16 gennaio 2023 - nelle mani di Mario SABINO, sia in proprio, sia nella sua qualità di legale rappresentante di EMMEGI s.a.s.), la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato gli stessi per sentirli condannare, avvinti dal vincolo della solidarietà, al pagamento, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della somma di euro 64.758,48 (sessantaquattromilasettecentocinquantotto/48), con la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia.

I.1. L'ipotesi accusatoria riguarda, in particolare, *“l'indebita percezione e la mala gestio del contributo pubblico erogato nel 2012, per l'importo di euro 64.758,48, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato di Udine, che, su delega della Regione Autonoma FVG finanziatrice, risulta aver istruito il relativo iter procedimentale”*.

II. L'azione della Procura trae origine da notizia di danno erariale

proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine della Guardia di Finanza (nota prot. n. 179255/2018 del 25 settembre 2018), seguita dagli esiti dell'attività di indagine svolta sulla base di questa [Procura della Repubblica di Udine, posta elettronica certificata (p.e.c.) del 10 novembre 2020; Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, note prot. n. 107532/2022 del 23 giugno 2022 e n. 108737/2022 del 27 giugno 2022; Comuni di Udine e di Gonars, documentazione anagrafica e di stato civile; Carabinieri, Stazione di Palmanova, nota prot. n. 79/73-4/22 del 16 marzo 2022; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine, visure].

III. Il danno in argomento, quantificato, appunto, in euro 64.758,48, è stato contestato a entrambi gli odierni convenuti con l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1 c.g.c., emesso il 27 giugno 2022 e notificato il giorno 30 seguente (tramite consegna - a cura di militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Udine della Guardia di Finanza, delegata dal Pubblico Ministero con atto del 29 giugno 2022, previa autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 42 c.g.c., dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale con decreto in pari data - nelle mani di Mario SABINO, sia in proprio, sia nella sua qualità di legale rappresentante di EMMEGI s.a.s.).

III.1. La predetta contestazione preliminare di responsabilità - rimasta priva di riscontro – era stata preceduta, l'8 novembre 2021, dall'adozione di altro invito a dedurre.

L'Ufficio requirente, come puntualmente descritto nell'atto di

citazione, aveva, però, dubitato, sulla base di specifici elementi, della regolare ed efficace conclusione del relativo procedimento di notificazione.

Proprio per la *“necessità di esaminare e valutare la regolarità delle notifiche [dell’invito a dedurre dell’8 novembre 2021] anche mediante ulteriori indagini e accertamenti anagrafici”*, la Procura regionale aveva, infatti, chiesto, con istanza depositata il 4 maggio 2022, la proroga di centoventi giorni del termine per il deposito dell’atto di citazione.

Il giudice designato – con ordinanza n. 1/2022 del 12 maggio 2022, pronunciata ai sensi dell’articolo 68 c.g.c. - ha, però, ritenuto inammissibile tale istanza, assegnando, conseguentemente, il termine di quarantacinque giorni per l’emissione dell’atto di citazione o per l’adozione del provvedimento di archiviazione.

Dal canto suo, l’Ufficio requirente - ritenendo, evidentemente, non notificato l’invito a dedurre dell’8 novembre 2021 (come si deduce dalla lettura, nelle pagine da 24 a 26 dell’atto di citazione, degli esiti degli accertamenti svolti al riguardo) – non ha depositato l’atto introduttivo del giudizio sulla base di quest’ultimo, né ha adottato il provvedimento di archiviazione, ma ha formulato, e notificato agli interessati, una nuova contestazione preliminare di responsabilità, come descritto nel precedente § III.

IV. Secondo la Procura regionale, la convenuta EMMEGI s.a.s. avrebbe *“percepito indebitamente un contributo pubblico erogato, nell’anno 2012, [...] su fondi regionali e quale incentivo al*

miglioramento delle strutture turistiche”.

IV.1. La prospettazione accusatoria, che poggia le sue basi sugli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Udine, prende le mosse dai seguenti fatti così descritti dell'atto introduttivo:

IV.1.a. *“In data 1.3.2010 la società EMMEGI chiedeva [...] il contributo all’esame alla C.C.I.A.A. di Udine, per interventi di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione da eseguirsi sull’immobile di Gonars (UD), via Gorizia n. 29, e per l’acquisto di arredi e attrezzature, per un totale di spesa preventivata pari ad euro 176.590,04, IVA esclusa”;*

IV.1.b. *“Il sig. Sabino, nella qualità riferita, dichiarava di avere la disponibilità dell’immobile sulla base di un contratto di comodato stipulato con la proprietaria, sig.ra Maria Letizia Cecotti (sua moglie)”;*

IV.1.c. *“Con nota del 27.10.2010 [...] la C.C.I.A.A. comunicava ad EMMEGI l’avvio del procedimento di concessione contributiva, chiedendo un’integrazione della documentazione allegata all’istanza di aiuto”;*

IV.1.d. *“In data 10.1.2011 [...] la società produceva i documenti richiesti, tra i quali una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio datata 10.1.2011, sottoscritta dal sig. Sabino, con la quale lo stesso attestava che l’investimento, per il quale era stata chiesta l’erogazione del contributo, si riferiva in via prevalente all’attività di “casa vacanze”>;*

IV.1.e. *“Con determinazione del Segretario Generale della C.C.I.A.A. n. 740 del 7.6.2012 [...] veniva erogata ad Emmegi la*

somma di euro 64.758,48 a titolo di anticipo sul maggior contributo concesso, ammontante ad euro 84.153,87”;

IV.1.f. *“In data 23.12.2014 [...] la società presentava il rendiconto, dichiarando la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di Gonars e chiedendo, pertanto, l’erogazione del saldo del contributo”;*

IV.1.g. *“Al rendiconto [...] venivano allegate [più] fatture”* riferite a acquisto arredi, spese tecniche e lavori di ristrutturazione;

IV.1.h. *“Il saldo del contributo non veniva erogato”.*

IV.2. Sostiene, al riguardo, la Procura che dagli *“esiti dell’attività di accertamento e dagli atti acquisiti si desume che il sig. Sabino, quale legale rappresentante e socio accomandatario di EMMEGI, impiegava il contributo ricevuto per finalità diverse da quelle dichiarate all’ente pubblico erogatore, indotto – in errore – ad assegnare il beneficio (e poi a liquidare e pagare un acconto) sulla base di artifici e raggiri posti in essere, nelle varie fasi del procedimento concessorio, dal citato amministratore”.*

A supporto dell’accusa, l’Ufficio requirente fornisce numerosi elementi ritenuti dimostrativi:

IV.2.a. della mancanza di *<effettivo esercizio, da parte di EMMEGI, dell’attività di locazione della “casa vacanze” presso l’immobile già citato di Gonars>*;

IV.2.b. del fatto che l’impresa indicata quale soggetto esecutore dei lavori di ristrutturazione finanziati con il contributo pubblico in argomento avrebbe emesso fatture - allegate alla rendicontazione -

“che avevano ad oggetto operazioni inesistenti”;

IV.2.c. del fatto che anche l'impresa indicata quale soggetto fornitore degli arredi finanziati con il contributo pubblico in argomento avrebbe emesso *“fatture per operazioni inesistenti”*, poi allegate alla rendicontazione;

IV.2.d. del fatto che *“il sig. Sabino [avrebbe posto] in essere un'attività frodatoria per sottrarre le risorse ricevute alla possibilità di azioni esecutive [...] di Equitalia, stante l'omesso versamento di imposte del quale erano responsabili lui e la società”;*

IV.2.e. del fatto che *“parte del contributo – comunque [...] indebitamente percepito e inutiliter dato – risulta utilizzata per l'acquisto, da parte della sig.ra Cecotti, di un appartamento in Udine, via Leopardi, n. 76, int. 5, oggetto di un'asta immobiliare in esito ad una procedura esecutiva pendente presso il Tribunale civile di Udine”.*

IV.3. Secondo la Procura – che sottolinea che il *“rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione di questa Corte, va riconosciuto non solo con riferimento alla società, ma anche con riferimento alle persone fisiche che, per operare nell'ambito o per conto del percettore, abbiano avuto un coinvolgimento diretto [...] nella fattispecie gestoria in base alla quale risulta assegnato un indebito contributo”* - il danno, pari all'ammontare dell'intera erogazione pubblica controversa, è, dunque, *“riferibile, a titolo di dolo [...] e solidariamente[,] alla società EMMEGI s.a.s. [...] e al sig. Mario Sabino, per la parte di personale corresponsabilità (oltre che legale rappresentante, risulta socio accomandatario e a lui è riferibile la*

documentazione irregolare, recante false dichiarazioni, idonea ad incidere sulla valutazione positiva amministrativa della domanda del contributo e delle relative condizioni per l'erogazione dello stesso, in primis la corretta rendicontazione)".

IV.4. L'Attore pubblico – dopo aver descritto la fase della contestazione preliminare di responsabilità – conclude, quindi, con la domanda di condanna nei termini descritti *supra, sub I.*

V. L'11 e il 12 settembre 2023, la Procura regionale ha depositato documentazione.

VI. Il 12 settembre 2023, l'avv. Massimo Macor, del foro di Gorizia, ha trasmesso, per mezzo di p.e.c., nell'interesse della sola EMMEGI s.a.s. di Sabino Mario, una memoria riferita – espressamente richiamando l'invito a dedurre relativo al numero di procedimento V2018/00820/TSC e altrettanto espressamente rinviando a specifiche pagine e righe di questo per l'individuazione delle parti nei confronti delle quali è rivolta la replica - alla contestazione preliminare di responsabilità relativa al presente giudizio.

VII. I convenuti non si sono costituiti.

VIII. Alla pubblica udienza del 14 settembre 2023, il Collegio ha, preliminarmente, preso atto della mancata costituzione dei convenuti, ai quali l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, e ne ha, pertanto, dichiarato la contumacia.

È stato, quindi, sentito il Pubblico Ministero che ha descritto succintamente i fatti e l'ipotesi accusatoria e si è soffermato sulle note difensive trasmesse il 12 settembre 2023 (*supra, sub VI*) al fine di

confutarne il contenuto, concludendo come in atti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti, in relazione alla prospettazione attorea secondo cui questi - tenendo condotte illecite dolosamente preordinate alla *"indebita percezione e [al]/a mala gestio del contributo pubblico"* finalizzato descritto *supra, sub IV.1.a* – avrebbero cagionato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un danno erariale complessivamente pari a euro 64.758,48.

2. Prima di affrontare il merito della controversia, va evidenziato che il fatto che - dopo l'adozione dell'invito a dedurre dell'8 novembre 2021, ritenuto dalla Procura regionale non notificato, e dopo la pronuncia, ai sensi dell'articolo 68 c.g.c. (cioè sulla domanda diretta a ottenere la proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione), dell'ordinanza n. 1/2022, con cui è stata disposta l'emissione dell'atto di citazione o l'adozione del decreto di archiviazione entro quarantacinque giorni (*supra, sub III.1*) – sia stata formulata (il 27 giugno 2022), e notificata agli interessati (il giorno 30 seguente), una nuova contestazione preliminare di responsabilità (*supra, sub III*), sulla base della quale è stata, poi, emessa e depositata la citazione (il 29 dicembre 2022; *supra, sub I*), non comporta, in concreto, che il Collegio si faccia carico della questione di ammissibilità dell'atto introduttivo relativa al rispetto del termine per il deposito di questo.

Sul punto, è, infatti, sufficiente osservare che, se per un verso è vero che l'articolo 67, comma 5 c.g.c. dispone che *“Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 68”*, per altro verso è pur vero che la questione in parola non è rilevabile d'ufficio e che, pertanto, non essendo stata sollevata la relativa eccezione, attesa la contumacia dei convenuti, non residua spazio alcuno per il corrispondente esame.

3. Sempre in via preliminare va, poi, scrutinata l'ammissibilità della documentazione depositata dalla Procura regionale l'11 e il 12 settembre 2022 (*supra, sub V*) e della memoria difensiva trasmessa con p.e.c., in quest'ultima data, nell'interesse della sola EMMEGI s.a.s. di Sabino Mario (*supra, sub VI*).

3.1. Per quanto concerne, in particolare, gli atti di provenienza attorea, si rileva che l'Ufficio requirente:

3.1.a. l'11 settembre 2023 ha depositato una nota della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, prot. n. 159755/2023) del 7 settembre 2023, con la quale, in esecuzione di delega istruttoria rilasciata il precedente giorno 6 dalla stessa Procura regionale, è stata trasmessa e descritta la seguente documentazione acquisita dalle Fiamme Gialle:

3.1.a.1. sentenza penale del Tribunale di Udine n. 40/2023, pronunciata il 12 gennaio 2023 e depositata il 17 febbraio

seguente, e relativa nota accompagnatoria di cancelleria del 18 maggio 2023;

3.1.a.2. nota della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, prot. n. 100535/2023) del 1° giugno 2023, diretta al Tribunale penale di Udine, relativa al dissequestro, avvenuto il 31 maggio precedente, dell'immobile indicato *supra*, *sub* IV.2.e;

3.1.b. il 12 settembre 2023 ha depositato:

3.1.b.1. dichiarazione di appello del Pubblico Ministero penale avverso la citata sentenza n. 40/2023, depositata il 3 maggio 2023 presso la cancelleria della Corte d'Appello di Trieste, e messaggio di p.e.c. del 12 settembre 2023 con il quale l'atto è stato trasmesso dalla Procura della Repubblica di Udine alla Procura regionale;

3.1.b.2. nota della Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, prot. n. 162503/2023) del 12 settembre 2023 (e relativo messaggio di invio tramite p.e.c. in pari data), con la quale, in esecuzione di delega istruttoria rilasciata il precedente giorno 8 dalla stessa Procura regionale, sono stati trasmessi i verbali di udienza penale – redatti con il sistema della fonoregistrazione e successiva trascrizione – del 7 novembre 2019, 13 febbraio 2020, 18 giugno 2020, 1° aprile 2021, 3 giugno 2021, 30 settembre 2021 e 25 novembre 2021.

3.1.1. Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, lettera f) c.g.c., l'atto di citazione – nella prospettiva, anzitutto, del rispetto delle garanzie del contraddittorio, ma anche dell'esigenza di

assicurare che il giudice possa disporre del necessario *spatium deliberandi* - deve contenere l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione.

3.1.1.1. Sul punto, va, in primo luogo, rilevato che i documenti di cui al precedente § 3.1.b.2 sono tutti ampiamente anteriori, oltre che al libello introduttivo (depositato il 29 dicembre 2022 e notificato il 30 gennaio 2023; *supra, sub I*), finanche rispetto all'invito a dedurre (emesso il 27 giugno 2022 e notificato il giorno 30 seguente; *supra, sub III*), sicché gli stessi ben avrebbero potuto accompagnare l'atto di citazione, nel rispetto della testé richiamata disposizione codicistica e del principio da questa recato.

La Procura regionale ha, invece, ricercato (l'8 settembre 2023; *supra, sub 3.1.b.2*) – e, dunque, ottenuto e depositato (il 12 settembre 2023; *supra, sub 3.1.b.2 et 3.1.b*) - i documenti in parola solo pochi giorni prima dell'odierna udienza di trattazione (14 settembre 2023), con la conseguenza che gli atti in questione (cioè quelli di cui al § 3.1.b.2) non possono essere ammessi e che, pertanto, il Collegio non può tener conto di questi.

3.1.1.2. Sulla base del medesimo principio possono, invece, essere ammessi - in quanto formati successivamente - i documenti di cui ai precedenti §§ 3.1.a, 3.1.a.1, 3.1.a.2 *et* 3.1.b.1: tali atti, infatti, sebbene anch'essi ricercati dall'Ufficio requirente solo nell'imminenza dell'udienza di trattazione (*supra, sub 3.1.a*), sono venuti in essere nei mesi di febbraio (*supra, sub 3.1.a.1*) e di maggio (*supra, sub*

3.1.a.2 et 3.1.b.1) 2023, vale a dire dopo il deposito dell'atto di citazione.

Al riguardo, non appare pleonastico osservare, da un lato, che la contumacia dei convenuti – che solo ove ritualmente costituiti (ed eventualmente comparsi) avrebbero potuto scegliere se non opporsi, ovvero manifestare opposizione alla produzione documentale di cui si tratta, ed eventualmente chiedere termine per esame – esclude, in ogni caso, qualsivoglia pregiudizio alle garanzie del contraddittorio e, dall'altro, che, sebbene avvenuto con evitabile ampio decorso del tempo rispetto alla data di formazione degli atti in argomento, il deposito di questi ultimi non ha determinato, in concreto, effetti sul fascicolo tali da comportare *“un vulnus all'approfondimento collegiale della causa”* (Corte dei conti, Sez. giur. Trento, sent. n. 20 del 14 luglio 2023).

3.1.1.3. Tuttavia, si può sin d'ora rilevare che tali documenti - peraltro non accompagnati da una memoria del Pubblico Ministero che descriva le ragioni del loro deposito - non sembrano avere carattere decisivo o recare elementi particolarmente significativi.

Al riguardo, si osserva, infatti, che:

- il documento *sub* 3.1.a è, sostanzialmente, una nota di trasmissione della Guardia di Finanza che accompagna gli atti inviati alla Procura regionale;
- la sentenza penale n. 40/2023, *sub* 3.1.a.1, non giova alle ragioni della difesa poiché, nel dichiarare, per quanto qui rileva, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione

(grazie al “*mancato riconoscimento della recidiva*”) riguardo ai fatti che sono oggetto anche del presente giudizio, il giudice ha affermato quanto segue: “*non è possibile giungere ad una affermazione di tranquilla e pacifica inesistenza delle accuse, tale da far propendere per una assoluzione ai sensi dell’art. 129 cpp. Certamente non può affermarsi che manchi del tutto la prova della colpevolezza. Neppure che emerga positivamente la prova dell’innocenza dell’imputato*”;

- la stessa sentenza penale non giova neanche alle ragioni dell’accusa, poiché la mancata pronuncia assolutoria in luogo di quella di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., non può essere considerata una implicita affermazione di colpevolezza: la Corte costituzionale, trattando il caso di sentenze penali “*di estinzione del reato, precedute da sentenza di condanna in primo grado*”, ha, infatti, chiarito – dopo aver ricordato che <Il giudizio proprio del proscioglimento adottato ex art. 129, 2 comma, cod. proc. pen. [...] presuppone [...] l’evidenza della prova della non colpevolezza dell’imputato, che deve emergere dagli atti, in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice finisca per appartenere più al concetto di “constatazione”, ossia della percezione *ictu oculi*, che a quello dell’“apprezzamento”, nella incompatibilità con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento> - che “La pronuncia di estinzione del reato presuppone [...] soltanto la

manca di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato" e che *"La pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito"* (Corte costituzionale, sent. n. 123 del 16 giugno 2023); ovviamente, tutto ciò vale a maggior ragione ove l'estinzione del reato sia pronunciata in primo grado, come nel caso di specie;

- il documento *sub* 3.1.a.2 è una comunicazione della Guardia di Finanza riguardante l'avvenuta trascrizione presso l'Agenzia delle entrate della predetta sentenza penale che dispone, tra l'altro, *"la perdita di efficacia del sequestro preventivo[,]* *disposto dal Gip di Udine"*, di una unità immobiliare di proprietà di M.L.C., coniuge di Mario SABINO; l'assenza di profili di rilevanza nel presente giudizio appare evidente;

- il documento *sub* 3.1.b.1 (dichiarazione di appello del Pubblico Ministero penale avverso la citata sentenza n. 40/2023) non sembra avere peso alcuno nel presente giudizio per l'assorbente ragione secondo cui con questo atto, per quanto qui rileva, la pubblica accusa non ha affrontato profili specifici riguardanti al fattispecie comune anche al processo di responsabilità amministrativa (né avrebbe potuto farlo, essendosi il giudizio penale, per la parte che qui interessa, concluso con la dichiarazione di estinzione per prescrizione), ma ha criticato la predetta sentenza nella parte in cui è stata

dichiarata l'estinzione del reato *"in conseguenza della disapplicazione della recidiva reiterata e specifica pur correttamente contestata all'imputato"*, mirando, appunto, alla valorizzazione della recidiva stessa.

3.2. Per quanto concerne, poi, la *"MEMORIA A SEGUITO DI INVITO A DEDURRE ex art. 67 e segg. DLGS 174/2016"* (vale a dire, codice della giustizia contabile) trasmessa per mezzo di p.e.c. dall'avv. Macor (*supra*, *sub* VI), è sufficiente osservare che la predetta disposizione codicistica (così espressamente richiamata dallo stesso legale per qualificare le proprie deduzioni difensive) riguarda la *"Fase preprocessuale"* (Titolo I della Parte II del codice della giustizia contabile), cioè quella che precede il processo poi introdotto con il deposito e la notificazione dell'atto di citazione: tale fase, dunque, in quanto tale, è, e resta, all'esterno del giudizio.

L'interessato aveva, dunque, l'onere di produrre nei confronti della Procura regionale l'atto in questione – espressamente riferito all'invito a dedurre relativo al numero di procedimento V2018/00820/TSC e articolato attraverso il rinvio a specifiche pagine e righe di questo per l'individuazione delle parti nei confronti delle quali è rivolta la replica – nel contesto della *"Conclusione della fase istruttoria"* (Capo III del Titolo I della Parte II del c.g.c.), come testualmente previsto dal comma 1 del citato articolo 67, con ogni possibile riflesso anche sulla successiva attività del pubblico ministero, inclusi eventuali *"accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni"* (articolo 67, comma 7 c.g.c.), richieste di *"proroghe*

del termine” per il deposito dell’atto di citazione (articoli 67, comma 5 e 68, comma 1 c.g.c.) e *“archiviazione del fascicolo istruttorio”* (articolo 69 c.g.c.).

Le deduzioni sono state, invece, impropriamente trasmesse a questa Sezione giudicante (per mezzo di p.e.c.) dopo l’introduzione del processo (*supra, sub VI*), anziché all’Ufficio requirente nella fase preprocessuale: la contestazione preliminare di responsabilità è rimasta, infatti, priva di riscontro (*supra, sub III et III.1*).

Né allo scritto difensivo di cui si tratta è, in ogni caso, possibile riconoscere – pur in una generosa prospettiva sostanzialistica e sempreché si ritenga rispettato *“in modo rigoroso il canone della brevità e sinteticità”* (Corte dei conti, Sez. giur. Trento, sent. n. 20 del 2023, cit.) - la natura di note d’udienza, per l’assorbente rilievo secondo cui entrambi i convenuti sono contumaci (*supra, sub VIII*).

A tale ultimo riguardo, non appare, peraltro, pleonastico evidenziare che neanche con la stessa *“MEMORIA”* in argomento, trasmessa nell’interesse della sola EMMEGI s.a.s., vi è stata la costituzione in giudizio di questa, atteso che:

- la costituzione del convenuto deve avvenire *“depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l’elenco dei documenti che offre in comunicazione”* (articolo 90, comma 1 c.g.c.), e che tale comparsa deve essere riferita alla domanda giudiziale, cioè all’atto di citazione (articolo 90, comma 2 c.g.c.);

- la “*citazione notificata*” – peraltro in mani proprie (*supra, sub I*),

vale a dire con la più efficace modalità di notificazione, cioè

quella che assicura la percezione immediata e diretta e rende,

così, la conoscibilità effettiva sovrapponibile alla presunzione

legale di conoscenza (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia

Giulia, ord. n. 3 del 26 gennaio 2022, § 4.2.1.) – oltre a non

essere stata allegata alla “*MEMORIA*” non è da questa in

alcun modo contemplata, anzi è totalmente ignorata proprio

come se non esistesse e come se non esistessero né il

presente giudizio n. 14694, mai menzionato, aperto sulla base

di quell'atto introduttivo, né la consequenziale fissazione

dell'odierna udienza di trattazione, parimenti mai menzionata:

come già descritto in questo e nel § VI, lo scritto difensivo è

referito, in modo espresso e univoco, solo ed esclusivamente

all'invito a dedurre (anche nel messaggio di p.e.c. con cui tale

scritto è stato trasmesso si legge “*In adesione all'invito a*

dedurre, nell'interesse di Emmegi Sas di Sabino Mario, si

rimette memoria con un allegato”);

- né – sempre in una generosa prospettiva sostanzialistica –

appare possibile ritenere i riferimenti alla contestazione

preliminare di responsabilità come se fossero rivolti alla

citazione:

❖ sia perché è palese e univoco che non è questo l'intento del

difensore (desumibile, oggettivamente, oltre che dai propri atti –

cioè la “*MEMORIA*” e il relativo messaggio di trasmissione via

p.e.c. - anche dal fatto che l'avv. Macor non è comparso in udienza, né si è fatto sostituire); intento, questo, che non può essere in alcun modo trascurato anche in ragione del fatto che non è irrilevante che, non costituendosi, il soggetto interessato non si trova esposto, riguardo a quelle parti dell'accusa eventualmente non specificamente fronteggiate dalle deduzioni difensive, all'applicazione del principio di non contestazione di cui all'ultima parte del comma 1 dell'articolo 95 c.g.c.;

❖ sia perché l'invito a dedurre e l'atto introduttivo del giudizio hanno, nel complessivo procedimento di responsabilità amministrativa, posizione, struttura e funzione differenti;

❖ sia, infine, perché, in linea di principio, è fisiologico, entro determinati limiti, che, avuto riguardo alla contestazione, l'invito a dedurre e la citazione non siano tra loro sovrapponibili (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 7 del 7 marzo 2023).

3.2.1. In buona sostanza, la memoria difensiva trasmessa con p.e.c. il 12 settembre 2022, nell'interesse della sola EMMEGI s.a.s. di Sabino Mario, non può essere ammessa e, pertanto, il Collegio non può tener conto di questa.

Da ciò discende, altresì, che le argomentazioni prospettate dal Pubblico Ministero, in udienza, al fine di confutare il contenuto di tale memoria vanno ritenute, nella sostanza, prive di utilità pratica.

3.2.2. Tutto quanto innanzi conduce, infine, anche a considerare assorbita la diversa questione dell'ammissibilità – nel processo - di atti e documenti in quanto trasmessi per mezzo di p.e.c. (come,

appunto, la “MEMORIA” di cui si tratta) anziché depositati “*mediante caricamento diretto nell’apposita area di upload (DAeD)*”, in violazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Corte dei conti 24 maggio 2022, recante “*Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione*” (in G.U., Serie generale, n. 123 del 27 maggio 2022).

4. Ciò premesso, si osserva che l’odierna vicenda va inquadrata nell’ambito del sistema di erogazione di risorse pubbliche, a favore di soggetti privati, finalizzate alla realizzazione, attraverso la partecipazione dei privati medesimi, di un programma della pubblica amministrazione.

Più precisamente, l’architettura del sistema in questione vede, da un lato, la pubblica amministrazione che individua determinate finalità di pubblico interesse da raggiungere attraverso la realizzazione di un programma e che, a tal fine, eroga risorse finanziarie pubbliche; dall’altro, soggetti privati che, sussistendo le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti, percepiscono le predette risorse e, (anche) con esse, realizzano il predetto programma.

L’inserimento del soggetto privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma di attività varato dalla pubblica amministrazione, realizza quel collegamento funzionale tra il soggetto medesimo e la pubblica amministrazione che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014; ord. n. 70 del 7 gennaio 2014; sent. n. 17660 del 19

luglio 2013; sent. n. 1774 del 25 gennaio 2013; sent. n. 295 del 9 gennaio 2013; ord. n. 10062 del 9 maggio 2011; ord. n. 5019 del 3 marzo 2010; sent. n. 14825 del 5 giugno 2008), proprio perché i contributi pubblici di cui si tratta non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalizzazione, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti: il primo riguarda la percezione, secondo le regole settoriali di volta in volta previste, dei contributi pubblici e, in buona sostanza, consiste nell'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista; il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma di attività varato dalla pubblica amministrazione.

È quel rapporto di servizio – che si instaura sin dal primo dei due segmenti testé succintamente descritti [più recentemente, Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 3100 del 2 febbraio 2022 (che richiama anche SS.UU., ord. n. 6461 del 6 marzo 2020, ord. n. 30526 del 22 novembre 2019 e sent. n. 18991 del 31 luglio 2017); sent. n. 295 del 2013, cit.; Corte dei conti, Sez. reg. Calabria, n. 613 del 24 novembre 2011; Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 5019 del 2010, cit.; sent. n. 14825 del 2008, cit.] – che attrae, dunque, la vicenda nell'area della

responsabilità amministrativa per danno erariale.

4.1. A ciò va aggiunto che la giurisdizione di responsabilità amministrativa - sostanzialmente finalizzata ad assicurare la tutela delle ragioni dell'ente che ha subito il pregiudizio, ponendo definitivamente il relativo peso economico a carico del soggetto che, secondo le regole proprie di tale giurisdizione, è riconosciuto responsabile del danno erariale – è indipendente dalla tutela restitutoria, attivabile nelle varie forme che l'ordinamento mette a disposizione, e si esercita senza pregiudizio per questa.

La tutela restitutoria è, infatti, sostanzialmente finalizzata - sul presupposto del solo fatto oggettivo dell'indebita erogazione di pubbliche risorse e senza che eventuali profili di responsabilità assumano rilevanza alcuna – a ricondurre semplicemente la situazione patrimoniale dell'ente erogante e quella del soggetto beneficiario allo stato in cui le stesse si trovavano prima dell'attribuzione ritenuta ingiustificata.

Secondo la Cassazione (Sezioni Unite Civili, ord. n. 22406/18 del 13 settembre 2018), sussiste, infatti, la *“possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, in quanto, come già affermato nella [...] decisione n. 26806 del 2009, laddove sia prospettato anche un danno erariale, al di là di una semplice interferenza fra i due giudizi, deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio (cfr. anche Cass., Sez. U, 7 gennaio 2014, n. 63; Cass., 14 luglio 2015, n. 14632, in cui si sottolinea l'insussistenza*

della violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra i due giudizi)".

5. Va, inoltre, osservato - per quanto concerne, in particolare, la domanda di condanna solidale a carico di Mario SABINO, che ha ricoperto la carica di socio accomandatario e, dunque, di amministratore della EMMEGI s.a.s. - che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili, sent. n. 295 del 9 gennaio 2013; in termini corrispondenti, sent. n. 17660 del 19 luglio 2013), con riferimento alla posizione della persona fisica che agisce per l'ente beneficiario di risorse pubbliche finalizzate, qualora *"il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati"*, atteso che *"Il rapporto di servizio [...] va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione"*.

La Cassazione, prendendo le mosse dal rapporto di servizio sussistente tra la pubblica amministrazione e la società percettrice

delle risorse pubbliche, aveva, infatti, già in precedenza chiarito che

“Nell'ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da

amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei

contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano

destinati (Cass. Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132), posto che anche

nei loro confronti si instaura una relazione funzionale, tale cioè da

collocare il soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente

pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la

realizzazione in vece della P.A., di un compito suo proprio”,

precisando, al riguardo, che *“Non rileva neppure che il rapporto*

formale sussista tra detto soggetto e l'ente destinatario del contributo,

avendo [la stessa] Corte costantemente ritenuto che per integrare gli

estremi di un rapporto di servizio necessario per l'assoggettamento

alla giurisdizione della Corte dei Conti, non è necessaria l'esistenza di

un rapporto diretto con l'ente pubblico avente ad oggetto

l'utilizzazione di risorse pubbliche, ma è sufficiente che taluno, pur

senza averne i poteri, si sia comunque inserito, anche in via di fatto,

nella gestione di tali sostanze (Cass., sez. un. 22513/2006; S.U. n.

5163/2004; S.U. n. 400/2000; S.U. n. 20132/2004, S.U. n.

22513/2006; Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19661; Cass. S.U.

22/12/2003, n. 19667)” (Sezioni Unite Civili, ordd. n. 9966 e n. 9967

del 27 aprile 2010; ord. n. 20434 del 23 settembre 2009; riguardo a

quest'ultimo aspetto, in termini sostanzialmente corrispondenti, sent.

n. 9963 del 27 aprile 2010).

La predetta conclusione si basa sulla considerazione secondo cui

“l’instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiarla del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’amministrazione”, risultando, pertanto, “conseguenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiarla) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità” (Sezioni Unite Civili, ord. n. 5019 del 3 marzo 2010).

Il paradigma di creazione giurisprudenziale testé delineato offre, in estrema sintesi, uno scenario che rappresenta una dimensione diretta e una dimensione indiretta del rapporto di servizio, dove la prima è quella riconducibile alla società, mentre la seconda è quella riconducibile alla persona fisica, entrambe assoggettate a responsabilità amministrativa.

La responsabilità della persona fisica titolare dell’organo societario trova, infatti, in quella della società alla quale fa capo il rapporto di servizio la sua causa, poiché la società vive e agisce per mezzo dei suoi organi, vale a dire per mezzo delle persone fisiche che ne sono titolari, le quali, a loro volta, possono essere chiamate a rispondere insieme con la società per il solo fatto di aver fatto agire la stessa in modo da impegnare la sua responsabilità amministrativa, poiché, in pratica, la condotta di questi non è giustapposta a quella della

società, ma è all'interno di questa e dall'interno muove il rapporto di servizio tra la società stessa e la pubblica amministrazione.

In altri termini, quel paradigma di creazione giurisprudenziale è funzionale all'esigenza di evitare che, per effetto dello schermo societario, la pretesa erariale possa restare insoddisfatta sebbene la responsabilità della società sia stata accertata dal giudice contabile e sebbene vi siano soggetti che abbiano tratto vantaggio patrimoniale dall'attività illecita della società stessa e di chi, dall'interno, ha governato il rapporto di servizio di questa con la pubblica amministrazione.

Non stupisce, dunque, che, la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata sopra (così come SS.UU., sent. n. 12086 del 13 giugno 2016, dove si legge, in particolare, che *"Dall'affermazione della giurisdizione nei confronti della società discende quella verso i suoi dirigenti che hanno preso parte attiva [...] alla condotta causativa del danno erariale"*) evidenzia che, oltre a quella della società, acquista rilevanza *"anche"* quella della persona fisica che per essa ha agito (nello stesso senso, anche SS.UU., sent. n. 18991 del 31 luglio 2017).

6. In questo quadro, che vede al centro l'obiettivo della realizzazione del programma approvato dall'amministrazione concedente, va considerato che l'interesse pubblico perseguito (scopo-fine) si sostanzia nello sviluppo economico e dell'occupazione che l'esercizio dell'attività finanziata può stimolare - rispetto alla quale la realizzazione degli investimenti previsti (scopo-mezzo) costituisce un fine strumentale - e che, dunque, il programma che la pubblica

amministrazione intende realizzare, erogando al privato, funzionalmente collegato alla prima quale compartecipe fattivo dello stesso (rapporto di servizio), risorse finanziarie pubbliche finalizzate, include sia la predetta realizzazione degli investimenti (anch'essi recanti, comunque, proprie ricadute positive sul piano economico), sia il predetto esercizio dell'attività economica.

A ciò va aggiunto che dal provvedimento concessivo delle risorse pubbliche di cui si tratta (determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio di Udine n. 1777 del 22 dicembre 2011, dove si legge che la *“domanda [...] è stata ritenuta ammissibile alle agevolazioni per la spesa preventivata pari ad Euro 168.307,73, con un contributo concedibile calcolato pari ad Euro 84.153,87, corrispondente al 50% della spesa ammessa”*) emerge con chiarezza che questo intervento pubblico nell'economia si sostanzia in un cofinanziamento che, secondo una determinata ripartizione del peso economico dell'operazione, affianca risorse private per la realizzazione di determinati investimenti.

In sostanza, il contributo pubblico mira, così, a stimolare l'immissione di ricchezza privata nel circuito economico, in modo da convergere con essa verso la realizzazione di una spesa per investimento, a sua volta motrice di un processo virtuoso per l'economia, sia della singola attività produttiva interessata, sia complessivamente considerata, avuto riguardo al contesto territoriale e sociale di riferimento.

In questo caso, la spesa pubblica non è, dunque, semplicemente finalizzata alla realizzazione della spesa per investimenti ammessa,

ma, finanziandola solo in parte, ha l'obiettivo di vederla realizzata col concorso di risorse private, per i conseguenziali effetti favorevoli sull'economia: in sostanza, si tratta di una operazione di politica economica.

In definitiva, i soldi pubblici sono ben spesi se la loro erogazione stimola la prevista immissione di ricchezza privata e se le risorse pubbliche e quelle private, insieme, conducono alla realizzazione degli investimenti programmati e all'esercizio dell'attività economica finanziata.

In altri termini – e, sia chiaro, in modo volutamente del tutto atecnico – può essere consentito dire che l'intervento economico pubblico rende, per certi aspetti, l'ente finanziatore <un po' socio> dell'imprenditore percettore, non, ovviamente, nella prospettiva della partecipazione agli utili, bensì in vista dei vantaggi che, sotto più profili (concorso nella riqualificazione di determinate aree, indotto, occupazione etc.), l'esercizio dell'attività economica finanziata può recare alla collettività e al territorio di riferimento.

Questa, in estrema sintesi, è la retta via.

Stando così le cose, in termini generali è fin troppo evidente che si ha sviamiento - e, conseguentemente, danno erariale - anzitutto se gli investimenti non vengono realizzati o, tenendo conto degli scostamenti eventualmente ammessi, vengono realizzati solo in parte o, comunque, non come programmato.

Ma, a ben vedere, sempre in termini generali, si ha sviamiento – e, dunque, danno erariale – anche se, pur in presenza di completa

realizzazione degli investimenti programmati, il finanziamento di questi è avvenuto solo con le risorse pubbliche ovvero col concorso di queste in misura maggiore rispetto a quella dovuta secondo la ripartizione del sacrificio economico tra pubblico e privato stabilita in occasione della concessione del beneficio, mancando, in questa ipotesi, in tutto o in parte, la prevista immissione di ricchezza privata, chiamata a concorrere alla realizzazione del predetto obiettivo di politica economica.

Appare, infatti, evidente che, in tal caso, la spesa è stata, di fatto, inferiore rispetto a quella programmata e documentata e che le risultanti economie sono andate a beneficio della sola quota posta a carico del finanziamento privato, così risultante, in definitiva, ridotto o, addirittura, insussistente.

In sostanza, se gli stessi investimenti programmati sono stati realizzati, ma ciò è avvenuto con l'apporto di risorse pubbliche che, sebbene corrispondenti in valore assoluto alla misura prevista, risultino relativamente superiori rispetto al piano di ripartizione del peso economico tra pubblico e privato - vale a dire senza risorse private o con risorse private inferiori rispetto alla misura programmata, con conseguente minore immissione di ricchezza nel circuito economico, per la corrispondente mancanza del denaro privato - i soldi pubblici vanno ritenuti male impiegati, poiché, a parità di spesa effettiva (di fatto minore rispetto a quella programmata e documentata), col corretto (in termini relativi) concorso delle previste risorse private sarebbero state necessarie minori risorse pubbliche.

In altri termini, l'effettivo cofinanziamento a opera del soggetto privato è parte irrinunciabile e sostanziale del programma che la pubblica amministrazione intende realizzare, sicché, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo di spesa fissato, la sua parziale o totale mancanza (resa possibile, ad esempio, da false fatturazioni o da sovrappatture) ne frustra le finalità, rendendo sostanzialmente inutile, e dunque dannosa, l'intera spesa pubblica a ciò destinata.

7. Orbene, nel caso di specie, non sembra dubitabile che sviamento vi fu, poiché il programma approvato dalla pubblica amministrazione non è stato rispettato, né sotto il profilo della realizzazione degli investimenti assentiti e del connesso obiettivo funzionale dell'esercizio dell'attività economica, né sotto quello dell'effettivo concorso delle previste risorse private, nel cui ambito si inseriscono le numerose false rappresentazioni della realtà che sono state riscontrate – e che sono state agevolate dal contesto entro cui ha potuto operare, anche eseguendo numerosi e disinvolti movimenti di denaro (puntualmente descritti dalla Guardia di Finanza) che si possono per certi aspetti definire intramurari (*infra, sub 7.3, 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.2.1*), una regia ben coordinata nella concezione del disegno illecito e nella sua realizzazione - in relazione alla dimostrazione dei pagamenti relativi alle spese asseritamente sostenute.

7.1. Al riguardo, va, in primo luogo, osservato che - sulla base dell'articolo 156 della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 16 gennaio 2002, n. 2 (recante "*Disciplina delle professioni*

turistiche e del turismo congressuale”), applicabile all’epoca dei fatti –

l’Amministrazione regionale (e, per essa, la Camera di commercio

competente per territorio, cui l’articolo 42, comma 1, lettera “h” della

legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 aveva delegato l’esercizio delle

relative funzioni amministrative) era autorizzata a concedere

contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento

della spesa ammissibile, alle piccole e medie imprese turistiche, al

fine di ottenere l’incremento qualitativo e quantitativo e il

miglioramento delle strutture ricettive.

La relativa attuazione era disciplinata dal Regolamento in materia di

incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico, approvato

con D.P.Reg. 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres..

7.2. Riguardo alla contestazione descritta *supra*, *sub* IV.2.a

(mancanza di *<effettivo esercizio, da parte di EMMEGI, dell’attività di*

locazione della “casa vacanze” presso l’immobile già citato di

Gonars>), si osserva che lo scopo-fine dell’operazione di politica

economica in argomento (*supra*, *sub* 6) poggia le sue basi non solo

sulla realizzazione degli investimenti programmati ma anche

sull’effettivo esercizio dell’attività economica cofinanziata, come si

evince in particolare, oltre che dalla complessiva lettura della

normativa in parola, dallo specifico vincolo di destinazione previsto

dall’articolo 26 del testé citato D.P.Reg. 26 n. 0372 del 2005.

Ivi era, infatti, previsto l’obbligo, per i soggetti beneficiari del

contributo, *“di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni*

immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione” (comma 1).

Più precisamente, attraverso il vincolo in parola, l'interesse pubblico all'effettivo esercizio dell'attività economica, posto al centro dell'iniziativa di politica economica di cui si tratta, è stato protetto dal rischio di vanificazione rendendo ininfluyente qualunque possibile vicenda riconducibile alle intenzioni dell'imprenditore o alla titolarità aziendale, essendo stato espressamente previsto dallo stesso articolo 26, da un lato, che il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda *“sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi”* (comma 1) e, dall'altro, che gli incentivi sono confermati purché l'eventuale *“subentrante sia in possesso dei requisiti di legge e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità”* (comma 2).

In altri termini, per poter mantenere il beneficio, per l'intero periodo vincolato l'imprenditore – su cui grava l'onere di rendere annualmente, in tal senso, *“apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”*, in mancanza della quale *“la Camera di commercio procede ad ispezioni e controlli”* (comma 3) – non può astenersi dall'esercizio dell'attività economica finanziata e l'eventuale subentrante deve avere i requisiti per la prosecuzione dell'impresa, che deve avvenire senza interruzione alcuna.

Del resto, è espressamente prevista la revoca del *“provvedimento di concessione dell'incentivo”* nel caso in cui *“i vincoli di destinazione non siano stati osservati”* (articolo 23, comma 2, lettera “c” dello

stesso Regolamento del 2005).

7.2.1. Orbene, nel caso in esame, indizi gravi, precisi e concordanti conducono a ritenere che – nel quinquennio decorrente dalla data di presentazione del rendiconto (prot. n. 0064055 del 23 dicembre 2014), o, comunque, fino agli accertamenti della Guardia di Finanza - l'attività di “*casa vacanze*”, di cui alla domanda di contributo del 3 marzo 2010 (prot. della Camera di Commercio di Udine n. 0011755 in pari data), non sia stata esercitata.

Il primo significativo elemento che depone in tal senso è costituito dalla nota della Questura di Udine del 4 novembre 2016 – interpellata dalla Guardia di Finanza (Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, nota prot. 186861/16 del 12 ottobre 2016) sulla eventuale avvenuta esecuzione di comunicazioni “*inerenti alla presenza di ospiti*” nella casa vacanze di cui si tratta, come previsto dall'articolo 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), secondo cui i gestori, entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, comunicano alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate - dalla quale emerge che dal 2013 (vale a dire, sin da epoca anteriore alla rendicontazione) “*non risulta una posizione riconducibile*” alla EMMEGI s.a.s. di Sabino Mario, né tantomeno alla casa vacanze di “*Gonars (UD), Via Gorizia n. 29*”.

Con la stessa nota è stata, inoltre, manifestata l'impossibilità di riferire per periodi anteriori al 2013, poiché in tale epoca i dati erano comunicati attraverso “*schedine cartacee*” giunte in “*grande mole*”

dalle strutture dell'intera provincia.

Lo scenario rappresentato dalla Questura – che vede, sostanzialmente, la Società convenuta e l'immobile in argomento sconosciuti nell'ambito della gestione di strutture ricettive - appare, inoltre, perfettamente in linea con i rilievi eseguiti dalla Guardia di Finanza presso la casa vacanze.

Le Fiamme Gialle (Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbali del 26 gennaio e 2 febbraio 2016 e relativi rilievi fotografici) hanno, infatti, ivi riscontrato la sussistenza di più elementi – fra cui spiccano, per particolare significatività, la mancanza di una caldaia per uso sanitario e di riscaldamento, la mancanza di fonti luminose ad alimentazione elettrica (lampadari etc.), la necessità di completamento di più interventi, riguardanti anche l'impianto idrico e quello termico – indicativi del mancato compimento dei lavori e delle forniture (dunque, solo parzialmente eseguiti) finalizzati a una idonea realizzazione della casa vacanze e, quindi, della sussistenza di corrispondenti carenze incompatibili, in quel contesto, con l'ospitalità alberghiera, sicché, ragionevolmente, non si può che ritenere che l'attività turistico ricettiva non sia stata esercitata.

7.2.1.1. Già solo per questo, dunque, la spesa corrispondente al contributo pubblico concesso (pari a euro 84.153,87 ed erogato, a titolo di anticipo, nella misura di euro 64.758,48; *supra*, sub IV.1.e) va ritenuta inutile e, pertanto, costituente danno erariale.

7.2.2. In ogni caso, e solo per ragioni di completezza espositiva, non va sottaciuto che se l'assenza di attività ricettiva fosse stata

determinata dalla mancanza di risposta del mercato a quella offerta turistica, la relativa inutilità della spesa, generatrice di corrispondente danno, non potrebbe, comunque, costituire un peso economico a carico dell'amministrazione erogante, atteso che - poiché tale eventualità non potrebbe che affondare le proprie radici in irragionevoli scelte imprenditoriali (come, ad esempio, quelle di investire in zone per nulla attrattive, di aver osservato livelli qualitativi o aver praticato tariffe incompatibili con il contesto di riferimento, di non aver utilizzato idonei canali di promozione e comunicazione etc.), in quanto tali caratterizzate da macroscopica deviazione rispetto a comportamenti razionali – diversamente ritenendo bisognerebbe ammettere, in modo invero illogico, che il percettore, facendo assumere un altrettanto irragionevole rischio di impresa alla finanza pubblica, potrebbe, senza impegnare la propria responsabilità, esporre le risorse acquisite dall'Ente alla consapevole prospettiva della loro inutilità funzionale e a quella di asservire le stesse alla sola utilità privata (vale a dire, quella di ritrovarsi semplicemente l'immobile ristrutturato e arredato grazie a tali risorse).

7.3. Prima di esaminare le contestazioni descritte *supra*, *sub* IV.2.b et IV.2.c, occorre soffermarsi, anche per esigenze di chiarezza espositiva, su un principio generale che, come cristallizzato nell'ordinamento regionale, presidia la concessione di incentivi pubblici di qualsiasi tipo, vale a dire quello secondo cui le spese destinate a essere finanziate con risorse pubbliche finalizzate non devono essere riferibili a lavori, beni o servizi forniti da imprese aventi

significative interrelazioni con il soggetto percettore e utilizzatore delle stesse risorse pubbliche.

Si tratta, a ben vedere, di un principio che, sostanzialmente, riposa sulla stessa *ratio* su cui si fonda il generale obbligo di astensione, di derivazione costituzionale, che grava sul pubblico dipendente, con la sola – e ovvia - differenza che, trattandosi di soggetto privato che percepisce risorse pubbliche finalizzate avendo attivato il procedimento amministrativo per la concessione dei benefici e che ha signoria sulla scelta delle imprese fornitrici, l'esigenza che sta sullo sfondo può trovare soddisfazione attraverso l'inibizione della finanziabilità di spese riconducibili, appunto, a imprese nei confronti delle quali sussistano interrelazioni rilevanti.

In altri termini, mentre il pubblico dipendente che, nell'adempimento dei suoi doveri, trovi coinvolto un soggetto rispetto al quale abbia determinate relazioni deve <risolvere> il (finanche potenziale) conflitto di interessi astenendosi (non potendo estromettere tale soggetto), il privato che percepisce risorse pubbliche finalizzate, avendole chieste, deve <evitare> tale conflitto lasciando fuori dall'area della finanziabilità le spese derivanti da lavori, beni o servizi forniti da imprese con cui abbia significative interrelazioni.

7.3.1. Al riguardo, risulta utile prendere le mosse dall'articolo 25, comma 1 del citato D.P.Reg. n. 0372/Pres del 2005, secondo cui “*I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e quelli specifici previsti dal[lo stesso] regolamento*”, per rilevare che l'articolo 31, comma 1 di

tale fonte legislativa (più precisamente, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, “*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*”) così dispone: “*Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi*”.

Per l’attuazione di tale disposizione – che appare, peraltro, non particolarmente felice sotto il profilo della tecnica redazionale - il modulo di domanda per ottenere gli incentivi in argomento prevede, tra l’altro, una ben più chiara dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà [effettivamente resa da EMMEGI s.a.s., in persona di Mario SABINO; cfr. domanda di contributo prot. n. 0011755 del 3 marzo 2010, cit., e rendicontazione acquisita dalla Camera di Commercio di Udine con prot. 0064055 del 23 dicembre 2014 (*supra*, *sub* IV.1.f)] così articolata: “*DICHIARA [...] 8) in relazione all’investimento progettato ed ai fini del rispetto dell’art. 31 della L.R. 7/2000 [...]: che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci / amministratori / legale rappresentante / titolare dell’impresa [richiedente] e uno o più soci / amministratori / legale rappresentante / titolare dell’impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo, che assuma rilevanza ai fini della concessione*”.

La lettura dei predetti testi rende evidente che il principio generale al quale si è testé fatto cenno affonda le proprie radici nella necessità di evitare che - a causa di più o meno penetranti capacità di ingerenza, normativamente individuate, in via astratta, nella sussistenza dei predetti rapporti personali (*“coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado”*) tra soggetti aventi signoria nel centro di interessi di chi acquista e in quello di chi vende - i lavori, i servizi e le forniture il cui peso economico è destinato a gravare, anche solo in parte, su risorse pubbliche siano oggetto di rapporti contrattuali in cui non resti ben distinto il fisiologico conflitto fra gli interessi di chi acquista e quelli di chi vende, con ogni consequenziale rischio sulla genuinità della documentale rappresentazione della realtà.

La rilevanza dell'esigenza in parola è tale che alla sua mancata soddisfazione è ricondotta, sostanzialmente, l'inutilità della spesa pubblica e, dunque, il carattere dannoso della stessa, come emerge sia dall'articolo 23, comma 2, lettera d) del citato D.P.Reg. n. 0372/Pres del 2005 (che prevede la revoca del benefico ove sia riscontrata la *“non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”*), sia, in ogni caso, dal combinato disposto dei citati articolo 25, comma 1 dello stesso D.P.Reg. n. 372/2005 e articolo 31, comma 1 della legge regionale n. 7 del 2000 (che non ammette la concessione di incentivi per il ristoro di spese riconducibili a rapporti giuridici – tra l'acquirente percettore di risorse pubbliche e il fornitore di beni e servizi o l'esecutore di lavori - caratterizzati dalla

sussistenza dei sopra descritti rapporti personali “*tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado*”).

Si tratta, in estrema sintesi, del divieto di porre a carico delle risorse pubbliche concesse spese così connotate; si tratta, cioè, di spese vietate dalla legge.

Trova, pertanto, applicazione il principio, ben noto in giurisprudenza, secondo cui, ove una spesa sia stata effettuata in violazione di uno specifico divieto previsto dalla legge, il danno si identifica direttamente nella spesa contraria alla norma, avendo il legislatore fatto, a monte, una valutazione di disvalore e di inutilità della spesa stessa.

Per individuare le ragioni di fondo sostanziali che giustificano il principio stesso e che consentono, così, di sottrarlo alla facile critica di appartenenza all'area delle responsabilità formali, che sono e devono restare estranee al giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, occorre prendere le mosse dalla semplice considerazione secondo cui, allorquando un soggetto comune acquista un bene al prezzo giusto (nozione, quest'ultima, che apre le porte a numerose riflessioni, ma che sono e restano irrilevanti in questa sede), questi, sotto il profilo oggettivo (in quanto tale, ovviamente, insensibile a ogni possibile valutazione inerente all'utilità funzionale, rientrando questa nell'area soggettiva dell'interessato), non diviene né più ricco, né meno ricco, ma conserva immutata la sua consistenza patrimoniale complessivamente considerata, essendo l'uscita finanziaria bilanciata dall'entrata del bene.

Tale assunto, tuttavia, non può essere invocato ove il soggetto acquirente sia una pubblica amministrazione (ovvero un soggetto privato che utilizzi risorse pubbliche finalizzate), poiché la cosa pubblica si identifica oggettivamente nella sua funzione, sicché, ove il legislatore – espressione della sovranità popolare – stabilisca che una spesa è vietata, avendo valutato a monte l'inutilità della stessa, l'oggetto del divieto non potrà essere partecipe della ricchezza pubblica intesa come funzione, come patrimonio funzionale, con la conseguenza che il predetto assunto secondo cui l'acquirente non diviene né più ricco, né meno ricco, ma conserva immutata la sua consistenza patrimoniale complessivamente considerata, qui non sarà applicabile e l'esborso si rivelerà, dunque, inutile e come tale dannoso.

In altri termini, nel predetto caso ci si trova di fronte a una fuoriuscita di denaro dall'area della finanza pubblica non bilanciata da una corrispondente entrata positivamente annoverabile tra gli elementi costitutivi del patrimonio-funzione.

Da qui, dunque, il poco sopra menzionato principio secondo cui, ove la spesa sia stata effettuata in violazione di uno specifico divieto previsto dalla legge, il danno si identifica direttamente nella spesa contraria alla norma.

Orbene, se per un verso è vero che il legislatore ha stabilito - in via presuntiva e secondo la prospettiva del pericolo <in astratto> – la corrispondenza tra la sussistenza di determinati rapporti personali (coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado) fra soggetti

aventi signoria nel centro di interessi di chi acquista e in quello di chi vende e l'ingerenza tra i due centri di interesse (che, in tal caso, non andrà, dunque, provata in concreto), per altro verso è pur vero che proprio la predetta ingerenza è ciò che il legislatore medesimo ha inteso evitare, sicché ove, indipendentemente dalla sussistenza di quei determinati rapporti personali (cioè, coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado), sia provato <in concreto> che ingerenza in ogni caso vi è stata, si ricadrà, comunque, nell'ambito delle spese vietate dalla legge, come testé descritto.

Avuto riguardo alla palese intenzione del legislatore, sarebbe, infatti, irragionevole ritenere applicabile il principio generale in parola allorquando l'ingerenza è solo normativamente presunta in astratto - senza, dunque, dimostrazione alcuna - e non fare altrettanto ove questa, indipendentemente dai predetti rapporti personali, sia provata in concreto.

7.3.2. Ciò premesso, bisogna ora soffermarsi sulle spese rendicontate (*supra*, *sub* IV.1.f et IV.1.g) a giustificazione del concesso cofinanziamento, limitando l'attenzione, ovviamente, a quelle oggetto dell'odierna contestazione.

Si tratta, come ben analiticamente descritto nell'atto di citazione, di spese fatturate tra il 2012 e il 2014 e riferite a:

TIPOLOGIA SPESA	IMPRESA	IMPORTO
		COMPLESSIVO
Lavori	M.I. s.r.l.	euro 155.779,14
ristrutturazione		(al netto dell'i.v.a.)

Acquisto arredi	K.C. s.r.o., con sede	euro 12.200,00
	in Repubblica Ceca	
T O T A L E		euro 167.979,14

7.3.2.1. Le spese per lavori di ristrutturazione sono state fatturate dall'impresa M.I. s.r.l. alla EMMEGI s.a.s. (come risulta dal rendiconto indicato *supra*, *sub* IV.1.f et IV.1.g, e dai relativi allegati) per un importo complessivo (euro 155.779,14) che, già al netto dell'I.V.A., copre oltre il novanta per cento della spesa preventivata ritenuta ammissibile al finanziamento pubblico.

Nella determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio di Udine n. 1777 del 22 dicembre 2011 (cit. *supra*, *sub* 6), si legge, infatti, che la “domanda <...> è stata ritenuta ammissibile alle agevolazioni per la spesa preventivata pari ad Euro 168.307,73, con un contributo concedibile calcolato pari ad Euro 84.153,87, corrispondente al 50% della spesa ammessa”, poi parzialmente erogato, a titolo di anticipazione, nella misura di euro 64.758,48 (*supra*, *sub* IV.1.e).

Al riguardo, si osserva, in primo luogo, che indizi gravi, precisi e concordanti conducono a ritenere violato il sopra richiamato principio generale secondo cui le spese destinate a essere finanziate con risorse pubbliche finalizzate non devono essere riferibili a lavori, beni o servizi forniti da imprese aventi significative interrelazioni con il soggetto percettore e utilizzatore delle stesse risorse pubbliche (*supra*, *sub* 7.3 et 7.3.1).

Le risultanze investigative prodotte dalla Guardia di Finanza

convergono univocamente, infatti, verso uno scenario che vede il convenuto Mario SABINO (legale rappresentante della convenuta EMMEGI s.a.s., appaltante i lavori di ristrutturazione) titolare di una posizione di fatto tale da consentirgli l'esercizio, sempre in via di fatto, di effettivi poteri gestori riconducibili all'impresa M.I. s.r.l. (appaltatrice di tali lavori), sebbene le quote di quest'ultima appartenessero (formalmente non a lui ma) ad altre persone (Z.B. e M.B.D.) e la Società fosse amministrata (formalmente non da lui ma) da Z.B..

Questi sono, in sintesi, gli elementi significativi in tal senso:

a) le quote della M.I. s.r.l. erano originariamente di proprietà di tali S.G. e M.L.C. (quest'ultima, amministratore unico, coniuge di Mario SABINO) e sono state da questi alienati a favore di Z.B. (amministratore unico) e M.B.Z. con atto di compravendita del 24 luglio 2012 (cfr. documento n. T199156244 estratto dal Registro Imprese in data 30 novembre 2015), vale a dire dopo la concessione del contributo in argomento (22 dicembre 2011; *supra*, sub 6) e il pagamento dell'anticipazione di euro 64.758,48 (eseguito con mandato n. 2378 dell'8 giugno 2012) ma anteriormente all'emissione della prima fattura da parte della medesima M.I. s.r.l. a debito di EMMEGI s.a.s. (fattura n. 01/2012 del 23 novembre 2012, euro 2.479,34, oltre I.V.A.);

b) lo stesso giorno 24 luglio 2012, Z.B. e M.B.Z. hanno conferito a Mario SABINO procura speciale per vendere - con le più ampie facoltà e anche a sé stesso - le rispettive

intere quote di partecipazione nella M.I. s.r.l. (Notaio Salvatore

Mendola, atti n. 840 e n. 841 del repertorio del 24 luglio 2012);

c) il sig. Z.B., amministratore unico della M.I. s.r.l., ha

riferito di non avere documenti di quest'ultima poiché *“li ha tutti*

Mario SABINO”, che la sede della M.I. s.r.l. *“è a Gonars”*

[circostanza, quest'ultima, significativa poiché, mentre la sede

legale dell'impresa è formalmente fissata in Aiello del Friuli

(cfr. documento n. T199156244, cit.), dalle attività di indagine

delle Fiamme Gialle è emerso, da un lato, che l'immobile

indicato *“non è risultato essere nella disponibilità”* della M.I.

s.r.l. (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine,

annotazione di Polizia Giudiziaria p.p. n. 9683/15 R.G.N.R. del

26 gennaio 2016) e, dall'altro, che in Gonars, oltre

all'appartamento oggetto dei lavori di cui si tratta, vi è altro

appartamento (a questo adiacente) risultato essere dimora di

fatto di Mario SABINO (Guardia di Finanza: Nucleo di Polizia

Tributaria di Udine, verbale di ispezione, perquisizione locale e

sequestro del 26 gennaio 2016 e verbale di elezione /

dichiarazione di domicilio del 26 gennaio 2016; Nucleo di

Polizia Economico Finanziaria di Udine, nota prot. n.

179255/2018 del 25 settembre 2018, par. 4, lett. “b”, cit.;

Stazione Carabinieri di Palmanova, verbale di identificazione di

persona sottoposta a indagini del 19 novembre 2014;)] e di

non ricevere compensi per la *“attività di amministratore”*

(Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine,

verbale di perquisizione locale delegata del 26 gennaio 2016);

d) la signora M.B.Z., socia della M.I. s.r.l. (insieme con il sig. Z.B., amministratore unico della M.I. s.r.l., e nuora di questo), ha riferito che talvolta consegnava a Mario SABINO i contanti prelevati in banca dal conto corrente della stessa M.I. s.r.l., che talvolta Mario SABINO le indicava le fatture da pagare, che non percepiva compensi in quanto dava *“una mano [al] suocero ed a Mario SABINO”*, che talvolta *“Su richiesta [del] suocero e di Mario SABINO”* ha firmato assegni tratti sul conto corrente della M.I. s.r.l. e che il suocero e Mario SABINO custodivano il libretto degli assegni della M.I. s.r.l. (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di altre sommarie informazioni del 17 ottobre 2016);

e) in una denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Palmanova (prov. Udine) il 23 aprile 2014 [vale a dire, dopo la cessione, anche da parte della signora M.L.C., delle quote della M.I. s.r.l. a Z.B. e M.B.D.], Mario SABINO ha riferito dello smarrimento, fra l'altro, di 5 assegni bancari, non compilati ma già firmati dal <proprio> (indicato come *“mio”*) socio Z.B. (amministratore unico della M.I. s.r.l.), tratti su un conto corrente intestato alla M.I. s.r.l. e del <proprio> (indicato come *“mio”*) telefono cellulare con utenza intestata alla medesima M.I. s.r.l.;

f) l'indirizzo di posta elettronica indicato dalla M.I. s.r.l. nella comunicazione dati ai fini della richiesta del

documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.), depositata presso il Comune di Gonars il 20 ottobre 2014, coincide con l'indirizzo di posta elettronica indicato dalla EMMEGI s.a.s. di Sabino Mario nella domanda di contributo prot. n. 0011755 del 3 marzo 2010 (*supra, sub 7.2.1 e 7.3.1*);

g) l'impresa appaltatrice M.I. s.r.l. non ha eseguito in proprio i lavori ma li ha affidati, in subappalto, a più imprese (*infra, sub 7.4*);

h) l'arch. L.C. - progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione, incaricato dalla EMMEGI s.a.s. di Sabino Mario – ha riferito di non aver mai “*avuto rapporti diretti con [l'impresa appaltatrice M.I. s.r.l.] né con persone ad essa riconducibili*”, ma solo con il committente “*Mario SABINO della EMMEGI*”, precisando che “*Nessuno si è mai presentato come operaio della*” M.I. s.r.l. e che “*Qualcuno [gli] ha detto che lavorava per conto della [stessa M.I. s.r.l.] in subappalto*” (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di altre sommarie informazioni del 14 settembre 2016);

i) il sig. B.K., titolare dell'impresa E.C., subappaltatrice della M.I. s.r.l., nel produrre il contratto di subappalto, ha riferito che “*Mario SABINO ha firmato il contratto ed ha messo il timbro della*” della M.I. s.r.l. e che lo stesso SABINO gli aveva “*detto che lui poteva firmare per la*” M.I. s.r.l.; ha riferito, inoltre, di aver “*trattato sempre con Mario SABINO anche se il contratto [era stato] firmato [...] con la*”

M.I. s.r.l., di non sapere chi fosse Z.B. (amministratore unico della M.I. s.r.l.) e di non aver visto alcuno della M.I. s.r.l. “effettuare dei lavori” (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di altre sommarie informazioni del 30 settembre 2016);

j) il sig. R.M., legale rappresentante dell'impresa I. s.n.c., subappaltatrice della M.I. s.r.l., nel produrre il contratto di subappalto, ha riferito che lo stesso è stato sottoscritto “*per accettazione da Mario SABINO*”; ha riferito, inoltre, di non aver “*mai conosciuto o incontrato*” Z.B. (amministratore unico della M.I. s.r.l.), di non aver visto alcuno della M.I. s.r.l. “*effettuare dei lavori*”, che “*I documenti contrattuali li ha firmati Mario SABINO che ha apposto anche i timbri della*” M.I. s.r.l., che lo stesso “*Mario SABINO [...] ha detto che lui era un procuratore della*” M.I. s.r.l. medesima e che il SABINO (così si deduce univocamente) gli ha anche consegnato, già compilati, 3 assegni per il pagamento delle prestazioni rese (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di altre sommarie informazioni del 19 settembre 2016);

k) il sig. G.R.T., artigiano (impianti elettrici) subappaltatore della M.I. s.r.l., nel produrre il contratto di subappalto, ha riferito che lo stesso “*è stato sottoscritto da Mario SABINO che ha apposto anche i timbri della*” M.I. s.r.l.; ha riferito, inoltre, di non aver “*mai conosciuto o incontrato*” Z.B. (amministratore unico della M.I. s.r.l.), di aver “*sempre*

trattato con Mario SABINO che [gli] ha detto che la [M.I. s.r.l.] era sua, che lui era il titolare e che era lui che gestiva” e di aver ricevuto, dallo stesso SABINO, 2 assegni (già firmati in bianco, ma compilati al momento sempre da Mario SABINO) per il pagamento delle prestazioni rese (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di altre sommarie informazioni del 19 settembre 2016);

l) il sig. A.K., artigiano (*“posa di piastrelle su muro e su pavimenti”*) subappaltatore della M.I. s.r.l., nel produrre il contratto di subappalto, ha riferito che lo stesso è stato preparato e firmato da Mario SABINO; ha riferito, inoltre, di non aver *“mai conosciuto o incontrato”* Z.B. (amministratore unico della M.I. s.r.l.), di non aver visto alcuno della M.I. s.r.l. *“effettuare dei lavori”*, che il SABINO gli ha consegnato, già compilati e firmati, assegni per il pagamento delle prestazioni rese e che sempre Mario SABINO ha predisposto una dichiarazione, poi firmata dallo stesso sig. A.K., con la quale quest’ultimo si impegna, *“a [sue] spese senza nulla pretendere dalla ditta appaltatrice [M.I. s.r.l.] e da chiunque altro ne abbia titolo”*, a porre rimedio a eventuali vizi dell’opera (Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di altre sommarie informazioni del 6 ottobre 2016);

m) il sig. G.O., *“artigiano edile”*, ha riferito che Mario SABINO, presentandosi *“come socio della”* M.I. s.r.l., gli ha affidato più *“lavoretti”* per i quali sono stati predisposti, dallo

stesso SABINO, più preventivi rivolti alla M.I. s.r.l. medesima

(Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine,

verbale di altre sommarie informazioni del 29 settembre 2016);

n) la signora I.B., legata a Mario SABINO da rapporti

“Di amicizia”, ha riferito di aver consentito – su richiesta di

quest’ultimo e per fargli *“un favore”* – di ricevere sul suo conto

corrente un bonifico bancario dalla M.I. s.r.l., per l’importo di

euro 9.500,00, e di aver restituito tale somma in parte in

contanti (euro 7.050,00 consegnati *“nelle mani Mario*

SABINO”) e in parte (euro 2.450,00) tramite assegno bancario

emesso a favore della EMMEGI s.a.s. (Guardia di Finanza,

Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di altre sommarie

informazioni del 18 ottobre 2016);

o) nella disponibilità di Mario SABINO vi era un

furgone adibito a uso autonegozio per somministrazione di

alimenti e bevande [attività effettivamente svolta dallo stesso

SABINO, secondo quanto riferito dalla signora I.B. (verbale di

altre sommarie informazioni del 18 ottobre 2016, cit.) e dal sig.

B.K. (verbale di altre sommarie informazioni del 30 settembre

2016, cit.)] intestato alla M.I. s.r.l. (Guardia di Finanza, Nucleo

di Polizia Tributaria di Udine, verbale di perquisizione locale

del 26 gennaio 2016);

p) dalle operazioni di polizia giudiziaria è emerso che

Mario SABINO deteneva documentazione della M.I. s.r.l. e

finanche un timbro di questa (Guardia di Finanza, Nucleo di

Polizia Tributaria di Udine: verbale di perquisizione locale del 26 gennaio 2016; verbale di ispezione, perquisizione locale e sequestro del 26 gennaio 2016, cit.).

Appare, dunque, evidente come tali convergenti elementi, globalmente considerati, dimostrino univocamente che Mario SABINO (legale rappresentante della EMMEGI s.a.s., appaltante i lavori di ristrutturazione) era *dominus* nella gestione della M.I. s.r.l. (appaltatrice di tali lavori) e che lo stesso poteva strumentalmente disporre - e disponeva - di questa Società come fosse cosa propria.

Il SABINO – evidentemente ben consapevole del formale contrasto con i principi di cui ai citati articoli 31, comma 1 della legge regionale n. 7 del 2000 e 25, comma 1 del D.P.Reg. n. 0372/Pres del 2005, avendo sottoscritto la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*supra, sub 7.3.1*) – ha, infatti, anzitutto fatto alienare anche le quote della M.I. s.r.l. di cui era proprietaria la moglie M.L.C. (che ricopriva anche il ruolo di amministratore unico), assicurandosi, allo stesso tempo, la piena signoria sulla stessa Società attraverso il contestuale rilascio a suo favore, da parte dei nuovi proprietari Z.B. (amministratore unico) e M.B.Z., di procura speciale per vendere, con le più ampie facoltà e anche a sé stesso, le intere quote di partecipazione nella M.I. s.r.l. medesima.

In tale posizione – che gli consentiva anche di modificare, in qualunque modo e momento, l'assetto proprietario della M.I. s.r.l. - ha, dunque, effettivamente gestito, in via diretta, le attività di quest'ultima, detenendone i documenti, dirigendo le operazioni

imprenditoriali e bancarie, dichiarandosi espressamente socio nella M.I. s.r.l. medesima, e comunque titolare di poteri gestori, ed esercitando siffatti poteri.

La cosa che, evidentemente, Mario SABINO non ha, però, adeguatamente considerato è che, pur volendo ammettere che in tal modo il predetto contrasto sia stato risolto sul piano formale, una sua così penetrante ingerenza nella M.I. s.r.l. – che, in pratica, si è concretizzata nella costituzione di una posizione di riconosciuto potere di fatto da cui ha tratto origine l'effettivo esercizio di attività gestoria – ha lasciato ovviamente intatto, nella sostanza, il frontale e palese contrasto con gli stessi principi (come già esposto *supra*, *sub* 7.3 e 7.3.1), con la conseguenza che le spese fatturate dalla M.I. s.r.l. medesima (euro 155.779,14), pari alla quasi totalità della spesa preventivata ritenuta ammissibile all'agevolazione in argomento (euro 168.307,73), sono ricadute nel divieto di finanziabilità pubblica e che, dunque, già solo per questo, la corrispondente erogazione pubblica (cioè, l'anticipazione di euro 64.758,48 sul contributo concedibile di euro 84.153,87; *supra*, *sub* IV.1.e) va ritenuta comunque inutile e, pertanto, dannosa.

7.3.2.2. Sebbene, anche per le dimensioni del predetto fatturato della M.I. s.r.l. rispetto al contributo percepito, quest'ultimo costituisca per l'intero, comunque, spesa inutile e dannosa sotto il profilo in esame, come testé accertato, non appare pleonastico, per esigenze di completezza descrittiva, osservare che una così penetrante ingerenza di Mario SABINO non sembra, invece, riscontrabile anche

nei confronti della K.C. s.r.o. (con sede in Praga, Repubblica Ceca; cfr. visura Mint Global del 30 novembre 2015), che ha fatturato, per complessivi euro 12.200,00, la spesa relativa all'acquisto di arredi.

La dichiarata (e non meglio definita) relazione di parentela o affinità di terzo grado con il rappresentante legale della Società ceca, V.F. (genericamente indicato dallo stesso Mario SABINO come “*mio zio*”; cfr. denuncia di smarrimento presentata alla Stazione dei Carabinieri di Palmanova il 23 aprile 2014, cit.), e la presenza di elementi certamente idonei a lasciar ritenere sussistente uno stretto rapporto tra i due [Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, nota prot. n. 179255/2018 del 25 settembre 2018, par. 7, lett. “d”, nn. (3) e (4), cit.], non possono, infatti, essere ragionevolmente considerati sufficienti per giungere alla conclusione secondo cui il SABINO poteva strumentalmente disporre della K.C. s.r.o. come fosse cosa propria, analogamente a quanto avveniva nei confronti della M.I. s.r.l..

Ciò, tuttavia, non significa, come si vedrà (*infra, sub 7.5*), che tali rapporti non fossero idonei a dar, comunque, vita a operazioni irregolari.

7.4. A tutto ciò va aggiunto – passando, così, alla contestazione descritta *supra, sub IV.2.b* (e richiamata *supra, sub 7.3*) – che dalle risultanze investigative emerge che, effettivamente, la M.I. s.r.l. ha emesso fatture, allegate alla rendicontazione, “*che avevano ad oggetto operazioni inesistenti*”.

Al riguardo, va premesso che la M.I. s.r.l. non eseguiva lavori in

proprio - non essendo dotata “*di attrezzature e mezzi di trasporto per svolgere l’attività di costruzione e ristrutturazione di edifici*” (come confermato dalla signora M.B.Z., socia della M.I. s.r.l. insieme con il sig. Z.B., amministratore unico della stessa, e nuora di questo; cfr. Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di altre sommarie informazioni del 17 ottobre 2016, cit.), né di personale [come emerge dalla comunicazione dati ai fini della richiesta del d.u.r.c. depositata presso il Comune di Gonars il 20 ottobre 2014 (allegato n. 5 al verbale di altre sommarie informazioni rese dall’arch. L.C. il 14 settembre 2016, cit. *supra*, sub § 7.3.2.1, lett. “h”), dove, in una annotazione apposta dalla stessa M.I. s.r.l., si legge “*NON ESISTONO POSIZIONI IN QUANTO NON CI SONO MAI STATI DIPENDENTI E L’AMMINISTRATORE NON HA L’OBBLIGO IN QUANTO NON È IL SUO LAVORO PREDOMINANTE. TUTTI I LAVORI SONO STATI SUBAPPALTATI*”] – ma li affidava in subappalto a terzi.

Più precisamente, i lavori “*per interventi di ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione da eseguirsi sull’immobile di Gonars (UD), via Gorizia n. 29*” (*supra*, sub IV.1.a), sono stati eseguiti da più imprese sulla base di contratti di subappalto della M.I. s.r.l., di fatto gestiti da Mario SABINO, come già osservato *supra*, sub 7.3.2.1, lettere i), j), k), l) et m).

Dalle indagini delle Fiamme Gialle (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, nota prot. n. 179255/2018 del 25 settembre 2018, par. 7, lett. “a”, cit., e relativi allegati n. 61 e n. 62 con i rispettivi

annessi) emerge, in particolare, che:

i. l'impresa di cui al § 7.3.2.1, lettera i), ha emesso a

debito della M.I. s.r.l., n. 6 fatture per complessivi euro

17.500,00;

ii. l'impresa di cui al § 7.3.2.1, lettera j), ha emesso a

debito della M.I. s.r.l., n. 4 fatture per complessivi euro

4.350,00;

iii. l'impresa di cui al § 7.3.2.1, lettera k), ha emesso a

debito della M.I. s.r.l., n. 2 fatture per complessivi euro

2.500,00;

iv. l'impresa di cui al § 7.3.2.1, lettera l), ha emesso a

debito della M.I. s.r.l., n. 1 fattura per complessivi euro

1.000,00;

v. l'impresa di cui al § 7.3.2.1, lettera m), ha ricevuto

pagamenti in contanti, non fatturati, per complessivi euro

7.100,00;

vi. la M.I. s.r.l. ha acquistato servizi e materiali per un

importo complessivo (tenendo anche conto di alcuni presunti

pagamenti di piccolo importo per contanti e di talune

imprecisioni) di circa quattordicimila euro.

In buona sostanza, la EMMEGI s.a.s. - e per essa Mario SABINO –

ha fatto eseguire lavori per un importo complessivo (tenendo conto

delle consentite approssimazioni) di circa quarantaseimila euro (in

parte posti dalle imprese subappaltatrici a debito dell'impresa

appaltatrice M.I. s.r.l. e in parte da questa pagati per acquisto di

servizi e materiali), mentre, per gli stessi lavori, la M.I. s.r.l. ha fatturato alla EMMEGI s.a.s. medesima più di centocinquantacinquemila euro, oltre I.V.A. (*supra, sub 7.3.2*).

Questa evidente sovrapproduzione – tale in quanto la differenza ha una dimensione così sproporzionata da escludere, ragionevolmente, anche la sola ipotesi che essa possa trovare giustificazione nell'ambito dell'ordinario margine di guadagno – ha offerto alla stessa EMMEGI s.a.s., in sede di rendicontazione, gli elementi per dimostrare falsamente, in linea con il programma approvato dall'Amministrazione concedente (*supra, sub 6*), che i lavori in questione sono stati cofinanziati da risorse pubbliche affiancate a risorse private, laddove, in realtà, già la sola anticipazione di euro 64.758,48 sul contributo concedibile di euro 84.153,87 (*supra, sub IV.1.e*), così dimensionato proprio in ragione di una “*spesa preventivata pari ad Euro 168.307,73*” (determinazione del Segretario generale della Camera di Commercio di Udine n. 1777 del 22 dicembre 2011, cit. *supra, sub 6*), copre ampiamente la spesa effettivamente sostenuta (circa quarantaseimila euro), lasciando, addirittura, circa ventimila euro di pubbliche risorse nella libera disponibilità del percettore.

In buona sostanza, la ristrutturazione dell'immobile, per la parte in cui questa è avvenuta, è stata finanziata solo e interamente con il contributo regionale.

Anche sotto questo profilo, dunque, vi è stato sviamento della corrispondente spesa pubblica di euro 64.758,48 (*supra, sub 6*), con

la conseguenza che, anche per tale aspetto, la stessa costituisce danno erariale.

7.5. Riguardo alla contestazione descritta *supra*, *sub* IV.2.c (e richiamata *supra*, *sub* 7.3), va premesso che la stessa si riferisce alla spesa fatturata dalla K.C. s.r.o. – due fatture, per complessivi euro 12.200,00 – per l’acquisto di arredi (*supra*, *sub* 7.3.2.2) e che la previsione di tale spesa nella domanda di contributo (cit. *supra*, *sub* 7.2.1) ha consentito alla EMMEGI s.a.s. anche di acquisire una più utile posizione nella graduatoria formata per l’accesso al beneficio: secondo l’articolo 11 del citato D.P.Reg. n. 0372/Pres del 2005, la valutazione delle domande era, infatti, effettuata sulla base di determinati criteri di priorità, fra cui, appunto, quello della previsione di “*acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro*”, per la quale era prevista l’assegnazione di 4 punti (comma 1, lettera c).

Secondo il fronte accusatorio, le risultanze investigative hanno dimostrato che, anche in questo caso, sono state emesse “*fatture per operazioni inesistenti*”, poi allegate alla rendicontazione (*supra*, *sub* IV.2.c).

A sostegno di tale prospettazione sono offerti i seguenti elementi:

- I. i mobili oggetto dell’acquisto sarebbero di non recente acquisizione, usati e, talvolta, danneggiati [Guardia di Finanza: Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, nota prot. n. 179255/2018 del 25 settembre 2018, par. 7, lett. “d”, n. (1), cit.; Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di ispezione,

perquisizione locale e sequestro del 26 gennaio 2016, cit.,

verbale di perquisizione locale del 26 gennaio 2016, cit., e

verbale delle operazioni compiute del 2 febbraio 2016];

II. l'analisi dei pagamenti relativi alle fatture emesse dalla K.C.

s.r.o. ha rivelato movimenti circolari di denaro, dapprima

fuoriuscito dall'area di influenza del rappresentante legale della

Società ceca (V.F.), giunto in quella di Mario SABINO (legato a

V.F. da stretti rapporti personali; *supra*, *sub* 7.3.2.2) e poi

rientrato nella prima [Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia

Economico Finanziaria di Udine, nota prot. n. 179255/2018 del

25 settembre 2018, par. 7, lett. "d", n. (1), lettere (a) *et* (b), cit.,

e allegati ivi richiamati (inclusi gli allegati n. 40, n. 102 e n. 104,

non citati verosimilmente per mero errore)]

III. parte dei mobili – per l'individuazione dei quali è intervenuto, a

richiesta dei militari della Guardia di Finanza, lo stesso Mario

SABINO – non è stata rinvenuta e parte era localizzata in altra

unità immobiliare, sita in altro Comune [Guardia di Finanza,

Nucleo di Polizia Tributaria di Udine, verbale di ispezione,

perquisizione locale e sequestro del 26 gennaio 2016, cit.,

verbale di perquisizione locale del 26 gennaio 2016, cit., e

verbale delle operazioni compiute del 2 febbraio 2016, cit.].

Sul punto, si osserva che se per un verso è vero che, ove

singularmente considerato, l'elemento *sub* I – evidentemente diretto a

disvelare l'assenza di qualsivoglia fornitura da parte della K.C. s.r.o.

ovvero la fornitura di materiale non nuovo ma datato, quindi di scarso

valore, comunque largamente inferiore all'importo fatturato - sarebbe poco significativo in quanto condizionato prevalentemente dalla soggettività delle valutazioni del personale militare operante, per altro verso è pur vero che ove lo stesso elemento *sub I* venga valutato insieme con quello *sub II* viene in emersione una concordanza di fattori che non può non condurre, ragionevolmente, alla conclusione secondo cui si è trattato, effettivamente, di emissione di "*fatture per operazioni inesistenti*", come sostenuto dalla pubblica accusa.

Si tratta, più precisamente, della fattura n. 2011017 del 13 dicembre 2011 (euro 9.800,00, senza indicazione di I.V.A.) e della fattura n. 2014006 del 19 dicembre 2014 (euro 2.400,00, senza indicazione di I.V.A.).

Sebbene le Fiamme Gialle abbiano individuato circolarità nelle operazioni finanziarie connesse al pagamento di entrambe tali fatture, risulta, però, sufficiente soffermarsi sulle vicende riguardanti la prima (fatt. n. 2011017 del 2011), sia perché con la stessa è stato posto a debito della EMMEGI s.a.s. gran parte del fatturato complessivo della K.C. s.r.o. per la fornitura in esame (euro 9.800,00 su euro 12.200,00), sia perché le operazioni bancarie compiute appaiono lineari e univocamente indicative, secondo ragionevolezza, riguardo allo scopo effettivamente perseguito.

La Guardia di Finanza ha, infatti, documentato che:

A. il 13 febbraio 2012, il rappresentante legale della Società ceca (V.F.) ha ordinato l'emissione di un assegno circolare a favore di M.L.C. (coniuge di Mario SABINO), per l'importo di euro

9.800,00 (cfr. distinta richiesta assegni); tale assegno circolare è stato tratto a carico di un conto corrente (su cui V.F. era delegato a operare) intestato a K.S., altra socia della K.C. s.r.o. (cfr. note del Monte dei Paschi di Siena del 4 e del 15 aprile 2016 e visura Mint Global del 30 novembre 2015);

B. il 27 febbraio 2012, M.L.C. ha versato tale assegno circolare sul proprio conto corrente (valuta 28 febbraio 2012; cfr. estratto conto);

C. il 28 febbraio 2012, la stessa M.L.C. ha eseguito un bonifico a favore della EMMEGI s.a.s. per l'importo di euro 9.810,00 (cfr. estratto conto), accreditato a favore di quest'ultima con pari valuta (cfr. estratto conto);

D. il 29 febbraio 2012, la EMMEGI s.a.s. ha, quindi, eseguito un bonifico a favore della K.C. s.r.o. per l'importo di euro 9.803,60, espressamente riferito alla "fattura n. 2011017" (cfr. estratto conto);

E. la *"contabilità della EMMEGI non giustifica l'accredito del bonifico pervenuto [da M.L.C.] ovvero non rileva l'emissione di fatture in favore della [stessa ...] né l'incasso di corrispettivi per importi analoghi nel periodo"* (cfr.: Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Udine, nota prot. n. 179255/2018 del 25 settembre 2018, par. 7, lett. "d", n. (1) lett. (a), cit.; registro delle fatture di vendita, periodo gennaio-marzo 2012; registro I.V.A. dei corrispettivi, periodo gennaio-marzo 2012).

Appare, dunque, evidente come non vi sia stata, a carico dell'area di influenza di Mario SABINO, alcuna effettiva attribuzione patrimoniale di natura finanziaria a favore di quella del rappresentante legale della Società ceca (V.F.), sicché appare ragionevole ritenere che quest'ultima, in realtà, non abbia fornito alcunché.

In ogni caso, va, altresì, considerato che il fatto che parte dei mobili in argomento non sia stata rinvenuta e altra parte sia stata localizzata in una diversa unità immobiliare sita in altro Comune (elemento *sub* III) testimonia l'avvenuta violazione del vincolo di destinazione che avvince, appunto, i "*beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione*" (*supra*, *sub* 7.2), per la quale è prevista la revoca del beneficio.

Anche sotto questo profilo vi è stato, dunque, sviamento della corrispondente spesa pubblica di euro 64.758,48 (*supra*, *sub* 6), con la conseguenza che, anche con riguardo a tale aspetto, la stessa costituisce danno erariale.

7.6. In conclusione, vi è stato sviamento del contributo pubblico effettivamente erogato a favore della EMMEGI s.a.s. (euro 64.758,48; *supra*, *sub* IV.1.e) in ragione del fatto che il programma approvato dalla pubblica amministrazione non è stato rispettato (*supra*, *sub* 6, 7.2.1.1, 7.3.2.1, 7.4 et 7.5):

- sia perché gli investimenti programmati non sono stati completamente realizzati (*supra*, *sub* 7.2.1 et 7.5);
- sia perché l'attività economica finanziata non è stata esercitata (*supra*, *sub* 7.2 et 7.2.1);

- sia perché le spese relative ai lavori sono ricadute nel divieto di finanziabilità pubblica (*supra*, *sub* 7.3, 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.2.1);
- sia perché non vi è stato l'effettivo concorso delle previste risorse private (*supra*, *sub* 7.4).

La corresponsione della somma di euro 64.758,48 a favore della EMMEGI s.a.s. costituisce, dunque, danno erariale.

8. Tale danno è stato cagionato, come ampiamente esposto in motivazione, dalla dolosa condotta di Mario SABINO che ha fatto agire la EMMEGI s.a.s. in modo da impegnare la responsabilità amministrativa di questa, muovendo, dall'interno, il rapporto di servizio tra la Società medesima e la pubblica amministrazione (*supra*, *sub* 5), sicché di ciò devono rispondere entrambi i convenuti.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda della Procura regionale, va dichiarata la responsabilità amministrativa di questi e, per l'effetto, va pronunciata condanna al pagamento, a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della somma di euro 64.758,48 (sessantaquattromilasettecentocinquantotto/48) a carico della EMMEGI s.a.s. e di Mario SABINO in solido tra loro.

Alla predetta somma vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento (avvenuto con mandato n. 2378 dell'8 giugno 2012) alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

9. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa:

- della EMMEGI s.a.s. di Sabino Mario, con sede legale in Gonars (prov. Udine), via Roma, n. 11, c.f. e partita IVA 022451100306,

• e di Mario SABINO, nato a Napoli il 1° settembre 1966, e, per l'effetto, condanna entrambi, in solido tra loro:

i) al pagamento, a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della somma di euro 64.758,48 (sessantaquattromilasettecentocinquantotto/48), maggiorata della rivalutazione monetaria, dall'8 giugno 2012 alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

ii) al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 1.085,30 (milleottantacinque/30).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 settembre 2023.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 08/02/2024.

Trieste, 08/02/2024

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Dott.ssa Marta Mariani

(firmato digitalmente)